



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Area Didattica e servizi agli studenti
Divisione Qualità della Didattica e Servizi agli Studenti
Ufficio Alta Formazione
Responsabile Dott.ssa Anna Paola Vargiu
e-mail apvargiu@uniss.it
tel. 079 229855
Palazzo Zirulia, primo piano
P.zza Università, 11, 07100 Sassari

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Repertorio, Numero Protocollo, Titolo, Classe, Fascicolo.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari;
VISTO il D.P.R. del 10/03/1982, n. 162, sul riordinamento delle Scuole di Specializzazione;
VISTO il D.M. 22/10/2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il D.M. dell'1/08/2005 disciplinante il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;
VISTO il D.I. 16/09/2016, n. 716, recante il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
VISTO il D.R. n. 2412, prot. 92407 del 7 agosto 2024 con cui sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al I anno della Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia, afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche di Ateneo e riservata ai soggetti in possesso di titoli di studio diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia, per n. 5 posti, di cui n. 4 posti ordinari e n. 1 posto riservato, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 162/82, al personale dipendente di Enti Pubblici, convenzionati con l'Università degli Studi di Sassari, per l'a.a. 2023/2024;
VISTO il D.R. n. 2951, prot. 111834 dell'8/10/2024, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso di ammissione al I anno della Scuola di Specializzazione Scuola di specializzazione sopra specificata;
VISTA la legge della Regione Autonoma della Sardegna del 6/03/2020, n. 6 e s.m.i., con cui sono introdotte nuove disposizioni per l'erogazione delle borse di studio rivolte agli specializzandi iscritti al I anno delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica per l'a.a. 2023/2024;
VISTO in particolare l'art. 7, co. 1, della richiamata legge n. 6/2020, che dispone l'applicazione con i primi bandi di concorso utili per l'a.a. 2023/2024, ai sensi dell'artt. 3 e 3-bis della richiamata legge;
VISTA la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna dell'8/11/2024 con cui è disposta l'assegnazione di 16 borse di studio all'Università degli Studi di Sassari;
VISTA la convenzione stipulata tra Università degli Studi di Sassari e Regione Autonoma della Sardegna n. 53 del 9/12/2024, prot. 136335 del 10/12/2024, per il finanziamento di 16 borse di studio ai fini della frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica per l'anno 2023/2024;
CONSIDERATO che nell'ambito della predetta Determinazione è disposta, tra le altre, l'assegnazione di due borse di studio a favore degli specializzandi iscritti al primo anno della scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia per l'a.a. 2023/2024;

DECRETA

Art. 1 – È disposta l'assegnazione di due borse di studio per gli iscritti al primo anno della scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia, con accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia, per l'a.a. 2023/2024, bandita con D.R. n. 2412, prot. 92407 del 7 agosto 2024 e di cui sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito con D.R. n. 2951, prot. 111834 dell'8/10/2024.

Art. 2 – Ai sensi della legge della Regione Autonoma della Sardegna del 6/03/2020, n. 6 è conferita la

borsa di studio ai **primi due immatricolati** in posizione utile della sotto specificata graduatoria di merito, di cui al citato D.R. di approvazione atti e graduatoria di merito:

Matricola	Cognome e Nome	Esito
50069552	Buzani Adela	beneficiaria
50069608	Ruiu Francesca	beneficiaria
50069541	Sechi Illari	idonea
50069566	Canu Giulia	idonea

Ai sensi della legge regionale 6/03/2020 n. 6, come modificata dalla L.R. del 23/10/2023, n. 9 e dall'art. 1, co. 8 della L.R. del 21/11/2024, il beneficiario accede al finanziamento regionale secondo le seguenti disposizioni:

la borsa di studio regionale è erogata nella misura e negli importi previsti per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali di cui all'art. 3 e 3 bis della L.R. 6/03/2020, n. 6 e il finanziamento è erogato per il tramite delle Università beneficiarie.

Con decorrenza **01/11/2024** l'importo onnicomprensivo della borsa di studio sarà pari a euro 25.000,00 annuali per i primi due anni di corso e 26.000,00 per il terzo anno, al lordo dei contributi previdenziali previsti dalle norme vigenti.

La borsa è erogata in 12 rate mensili posticipate. I primi pagamenti saranno erogati a decorrere dal mese di febbraio 2025 con il recupero delle mensilità pregresse a far data dall'immatricolazione (01/11/2024).

Per il beneficio della borsa di studio sono stati introdotti nuovi requisiti che ripercorrono quanto già vigente per le scuole di area medica, ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. 6/2000, come di seguito specificato:

1) essere nato o residente nel territorio della Sardegna da almeno 5 anni alla data di concessione della borsa di studio di cui all'art. 3 bis,

2) non avere già beneficiato di borsa di studio per la frequenza di scuole di specializzazione, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata,

3) aver sottoscritto la dichiarazione della Regione Autonoma della Sardegna attestante il possesso dei requisiti e l'impegno a prestare la propria attività secondo le seguenti modalità (art. 5 della L.R. 6/2000):

a - il professionista assegnatario di borsa di studio deve conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia della borsa;

b - svolge la propria attività di formazione per l'intera durata della borsa presso le sedi formative individuate;

c - si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo minimo di almeno tre anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti pubblici o convenzionati del servizio sanitario della regione Sardegna e presso le università dell'isola qualora l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione.

Concorrono al computo del periodo di attività lavorativa triennale tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dalle strutture del SSR o dalle università con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il beneficio della borsa di studio.

Da ultimo, l'art. 6 della legge 6/2000 dispone che in caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra e qualora intervenga rinuncia al corso di studi del beneficiario e lo stesso risulti titolare nel triennio successivo di un nuovo contratto aggiuntivo di cui all'art. 3 bis, dovrà corrispondere il 50% di quanto percepito durante la frequenza della scuola, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo modalità e criteri di gradualità stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione, adottata previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 3 - Per l'accettazione della borsa il beneficiario dovrà compilare il modulo di accettazione reperibile sulla pagina del sito di ateneo: <https://www.uniss.it/it/bandi/concorso-di-ammissione-alla-scuola-di-specializzazione-microbiologia-e-virologia-aa-20232024> Lo stesso dovrà essere compilato, firmato e trasmesso, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità, all'attenzione dell'Ufficio Alta Formazione di Ateneo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo protocollo@pec.uniss.it ovvero con posta elettronica all'indirizzo ufficioprotocollo@uniss.it entro e non oltre il **10/01/2025 - ore 13**. Nel caso di rinuncia si provvederà all'assegnazione delle borse mediante



scorrimento della graduatoria di merito. I beneficiari che intendono rinunciare alla borsa dovranno formalizzare la propria volontà compilando il modulo di rinuncia reperibile al link sopra specificato entro i medesimi termini di scadenza per l'accettazione della stessa.

Art. 4 La borsa di studio di cui agli artt. 1 e 2 non è cumulabile con i contratti stipulati ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 30/12/2010, n. 240 e non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Il Rettore
(*Prof. Gavino Mariotti*)

Il Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti
(*Dott. Paolo Mario Pellizzaro*)

La Responsabile dell'Ufficio Alta Formazione
(*Dott.ssa Anna Paola Vargiu*)